



Dicastero sicurezza e servizi industriali

Polizia comunale

Servizio amministrativo
Vicolo Muggiasca 1a
6500 Bellinzona

T +41 (0)58 203 12 02
F +41 (0)58 203 12 01
polcom@bellinzona.ch

Funzionario incaricato
Letizia Vigliante

19 dicembre 2024

CARNEVALE RABADAN 2025

DEROGHE DI CHIUSURA ESERCIZI PUBBLICI, POLIZIA DEL FUOCO - SICUREZZA, DIFFUSIONE MUSICA E NORME IGIENICHE

In merito al periodo del carnevale Rabadan 2025 il Municipio di Bellinzona comunica:

1. Deroghe di chiusura:

- giovedì 27 febbraio 2025 chiusura alle ore 04.00 di venerdì 28 febbraio 2025;
- venerdì 28 febbraio 2025 chiusura alle ore 05.00 di sabato 01 marzo 2025;
- sabato 01 marzo 2025 chiusura alle ore 05.00 di domenica 02 marzo 2025;
- domenica 02 marzo 2025 chiusura alle ore 02.00 di lunedì 03 marzo 2025;
- lunedì 03 marzo 2025 chiusura alle ore 03.00 di martedì 04 marzo 2025;
- martedì 04 marzo 2025 chiusura alle ore 05.00 di mercoledì 05 marzo 2025.

2. I suddetti orari di chiusura sono regolati nel modo seguente:

- 30 minuti prima dell'orario di chiusura prestabilito il gestore dovrà spegnere la musica;
- all'orario di chiusura prestabilito va cessata la mescita;
- 30 minuti dopo l'orario di chiusura prestabilito il locale, il capannone e le tendine dovranno essere chiusi.

3. Il Municipio raccomanda agli esercizi pubblici, soprattutto a quelli che fanno capo all'area della "Città del carnevale" e zone vicine, di voler tenere aperti i locali durante il carnevale per garantire un adeguato servizio alla clientela.

4. Le deroghe indicate al punto 1. saranno esenti da tasse.

Le autorizzazioni speciali saranno invece soggette a tasse come previsto dalla Lear¹ e relativo RLear², per ogni esercizio pubblico, anche quelli inclusi nella "Città del carnevale" e all'interno dei capannoni.

¹ Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione

² Regolamento della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione

5. Gli esercenti e gli organizzatori di intrattenimenti vari dovranno disporre all'interno, all'esterno e nelle immediate vicinanze di un'adeguata organizzazione e di un adeguato servizio di sicurezza che faccia capo ad agenzie e personale abilitati.
6. Per manifestazioni che si tengono in capannoni, tende, all'aperto e in esercizi pubblici adattati al carnevale, ci si deve dotare di stoviglie e bicchieri in plastica monouso; i capannoni, le tende all'aperto, gli ampliamenti degli esercizi pubblici e gli esercizi pubblici provvisori devono inoltre dotarsi di adeguati servizi igienici e di sicurezza, compresa la polizia del fuoco. Anche gli esercizi pubblici usuali devono garantire alla propria clientela l'uso dei servizi igienici.
7. Tutti gli esercizi pubblici (anche quelli usuali), i capannoni ed i luoghi per manifestazioni varie, devono rispettare le norme sulla polizia del fuoco producendo la certificazione da parte di una persona ufficialmente autorizzata che dovrà far rispettare le relative disposizioni.
8. Dovrà essere esposto il listino prezzi (art. 53 del RLear²) il quale dovrà prevedere la vendita di almeno tre bevande analcoliche a un prezzo inferiore, per la medesima quantità, di quello della bevanda alcolica più economica (art. 18 della Lear¹).
9. Ricordiamo che è vietata, ai minori di 18 anni, la vendita ed il consumo di bevande alcoliche (art. 51 LSan³; art. 17 della Lear¹) nonché la distribuzione e la vendita di tabacco e dei suoi derivati (art. 5 cpv. 1 dell'OPFP⁴). In caso di dubbi sull'età del cliente il gerente deve esigere la presentazione di un documento ufficiale di legittimazione (art. 15 della Lear¹).
10. All'interno delle tendine e/o ritrovi appositamente aperti per i festeggiamenti del carnevale, è proibito fumare.
11. L'organizzatore, rispettivamente il gerente responsabile, è tenuto al rispetto delle norme di igiene previste dalla LDerr⁵, al minimo così come da "Linea guida per una corretta prassi igienica indirizzata a mercati, feste campestri e piccoli negozi" pubblicate dal Laboratorio Cantonale e disponibili al sito <https://www4.ti.ch/dss/dsp/lc/informazioni-e-servizi/> ("3. Controllo autonomo e analisi di derrate alimentari").
12. Rammentiamo il rispetto dell'O-LRNIS⁶, in particolare quanto concerne la Sezione 4 - Manifestazioni con stimoli sonori.
13. La diffusione di musica con altoparlanti e/o apparecchi esterni ad ogni tipo d'esercizio e/o commercio è vietata; eventuali deroghe saranno valutate dalla Polizia comunale.
14. Il carnevale è occasione di divertimento; considerato che lo stesso ha una durata di 6 giorni occorre siano rispettate, compatibilmente all'eccezionalità del periodo, le disposizioni circa il rispetto della quiete notturna.

IL MUNICIPIO

¹ Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione

² Regolamento della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione

³ Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario

⁴ Ordinanza concernente la protezione contro il fumo

⁵ Legge sulle derrate alimentari

⁶ Ordinanza concernente la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori